

Registro Generale Determine: n.062-2022

DETERMINA
nr. 43/Direttore Generale del 11.05.2022

Oggetto: validazione PEF 2022-2025 del **Comune di Buti** in applicazione del MTR-2 ARERA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 e richiamati, in particolare, della stessa i seguenti articoli:

- articolo 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025..**1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- articolo 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative alle annualità pregresse. **2.2** Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. **2.3** La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.»
- articolo 3, che introduce la determinazione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali quale misura di sostegno allo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della *Circular Economy* e per la determinazione tariffaria di accesso agli stessi li classifica in "integrati", "minimi" e "aggiuntivi"
- articolo 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita: «**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. **4.3** Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. **4.4** Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2. **4.5** In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2. **4.6** In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.»

- articolo 5 che definisce le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti per ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025 in relazione alla loro tipologia;
- articolo 7 "Procedura di approvazione" che così recita: **7.1** Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. **7.2** Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. **7.3** Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. **7.4** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. **7.5** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi". **7.6** La trasmissione

all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022. **7.7** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. **7.8** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.»

- articolo 8 che fissa le modalità di aggiornamento biennale e revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria;
- articolo 9 che fissa la procedura in caso di inerzia del gestore nella trasmissione agli organismi competenti del PEF e stabilisce che, nel caso essa perduri, “sono esclusi incrementi dei corrispettivi finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un’ottica di tutela degli utenti.”. Lo stesso art. 9 disciplina anche la procedura che verrà seguita nel caso l’inerzia sia da parte dell’organismo competente.

VISTO Allegato A – “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e preso atto che:

- l’art. 2 in base al quale In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a: $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$, dove: $\sum TV_a$ è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile $\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116exp,TV,a} + CQTV_{exp,a} + CO_{TV,exp,a} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + R_{Ctot} TV_{,a}$; $\sum TF_a$ è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso $\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116exp,TF,a} + CQTF_{exp,a} + CO_{ITF,exp,a} + R_{Ctot} TF_{,a}$;
- l’art. 3 definisce le modalità di determinazione del parametro ω_a che fornisce la misura del fattore di sharing $b_a(1 + \omega_a)$ dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza $AR_{SC,a}$, dove il parametro b_a è invece la misura dello sharing dei proventi, AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR_a . La quantificazione di entrambi i suddetti parametri è di competenza dell’ETC;
- l’art. 4 stabilisce per ciascuna anno a del quadriennio (2022-2025) un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di riferimento rispetto all’anno precedente ed alla quantificazione di tale limite, oltre al **tasso di inflazione programmata (rpi_a)** fissato al 1,7% dalla del. 459/2021/R/RIF, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i limiti come di seguito specificati:
 - il **coefficiente di recupero di produttività [X_a]**, che l’ETC, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, fissa tenendo conto, ai sensi dell’art. 5 dell’MTR-2, di quanto segue:
 - a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:
 - in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente: $CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$ con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all’anno 2020;
 - il *Benchmark* di riferimento è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune),

ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluri-comunale o per ambito); ii) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA;

- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF – da cui deriva che: $(1+\gamma_a) \leq 0.5$;
 - un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-2– da cui deriva che: $(1+\gamma_a) > 0.5$; dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$

		$CU_{effa-2} > Benchmark$	$CU_{effa-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

- il coefficiente QL_a per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;
- il coefficiente PG_a connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\% \quad QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\% \quad QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\% \quad QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\% \quad QL_a \leq 4\%$

- sempre l'art. 4, al comma 4, prevede che, ai fini della determinazione del parametro che misura il limite alla crescita, l'ETC possa valorizzare il **coefficiente C116a** per tenere conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{exp\ 116,TV,a}$ e $CO_{exp\ 116,TF,a}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%;
- il comma 5 dell'art. 4 prevede che *"nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità."*;
- i commi 6 e 7 dell'art. 4 prevedono che ove l'ETC ritenga che il superamento del limite alla crescita sia necessario per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite dovrà presentare ad ARERA una specifica relazione e, in aggiunta a quanto sopra, ove l'ETC accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario provvederà a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;
- l'art. 7 comma 1 in base al quale i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
- articolo 7 comma 2 da cui si rileva che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: 1) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; 2) per gli anni 2023, 2024 e 2025: a) in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; - con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2); b) in sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);
- il comma 3 dell'art. 7 definisce i costi riconosciuti e le decurtazioni da operare sugli stessi;
- l'art. 8 stabilisce che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi di gestione CG_a sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo: $CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + CO_{116\ exp,TV,a} + CO_{116\ exp,TF,a} + CQTV_{exp,a} + CQTF_{exp,a} + COITV_{exp,a} + COITF_{exp,a}$. dove sinteticamente: CSL_a sono i costi di spazzamento e lavaggio strade; CRT_a sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; CTS_a sono i costi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; CRD_a sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate; CTR_a sono i costi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero); $CO_{116\ exp,TV,a} + CO_{116\ exp,TF,a} + CQTV_{exp,a} + CQTF_{exp,a} + COITV_{exp,a} + COITF_{exp,a}$ sono le componenti di costi, variabili e fissi, di natura previsionale definite agli articoli 9 e 10;
- l'art. 11 stabilisce che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CC_a sono pari a: $CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + COAL_a$, dove sinteticamente: $CARC_a$ sono i costi operativi per

l'attività di gestione delle tariffe e dei apporti con gli utenti; CGG_a sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura; CCD_a sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili; $COAL_a$ include la quota degli oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'ETC;

- l'art. 12 indica che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi d'uso del capitale CK_a sono pari a: $CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + RLIC_a$, dove: Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore; Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario; R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto; $RLIC_a$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui ai commi;
- l'articolo 17 indica che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, vengono determinate le componenti a conguaglio $RC_{totrv,a}$, corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse e $RC_{totrv,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, le cui fattispecie sono nel dettaglio indicate, rispettivamente, nei successivi articoli 18 e 19;
- gli articoli da 21 a 26 fissano le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'art. 27 indica i contenuti minimi del PEF;
- l'art 28, comma 1 e 2 precisano che la validazione del PEF spettante all'ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; iii) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dal gestore medesimo, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- l'art. 28 comma 4 precisa che Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

VISTA la deliberazione ARERA 459/2021/R/RIF con la quale sono stati quantificati:

- il tasso di inflazione programmata da utilizzare per ciascun anno del quadriennio (2022-2025) ai fini della determinazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, nel valore di 1,7%;
- il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2022;
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel valore pari al 6,3% per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ e il valore provvisorio del parametro K_{dareal} da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni, $SLIC_a$, in valore pari, rispettivamente, a 5,8% e a 2,6%, per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);

VISTA la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 da cui art. 1 emergono i seguenti chiarimenti applicativi:

- i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF quadriennale devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento;

- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.
- Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'art. 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del PEF deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021: i) utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità; ii) determinare le componenti a conguaglio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del PEF e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.
- Ai fini della determinazione della componente AR_a di cui all'articolo 2, comma 2 del MTR-2 i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli ETC.
- Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente CCD_a viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.
- La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce $COAL_a$ di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019; b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).
- Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente $Acca$ di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.
- L'ETC, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR-2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2. In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

- Il valore, contenuto nel vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, di cui alla deliberazione 459/2021/R/RIF, relativo all'anno 2002, è pari a 1,319.

VISTI i seguenti allegati alla determinazione n.2/DRIF/2021: Allegato 1: contenente il PEF quadriennale 2022-2025; Allegato 2: contenente lo schema-tipo di relazione di accompagnamento; Allegato 3: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato; Allegato 4: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico.

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

ACCERTATO che

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF 2022-2025 predisposto dal Gestore;
- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2, in particolare per la predisposizione del PEF ai fini delle entrate tariffarie di riferimento, coincide con l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, nel quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- nell'ATO Toscana Costa vi è al momento una tariffa differenziata su base comunale e che pertanto: a) l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune; b) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune; c) questo ETC è tenuto alla validazione di un PEF 2022-2025 per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza;

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

PRESO ATTO che l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

- con delibera n. 12 del 13/11/2020 ha perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito affidando tale ruolo alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2035. L'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è tuttavia differito a dopo il 31/12/2022 per i Comuni di Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina;
- con delibera n. 14/2021 ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini della determinazione e modulazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 in applicazione del MTR- 2.
- con delibere n. 12 del 13/04/2022 e n. 16 del 29/04/2022 ha individuato per le gestioni (ambiti tariffari) di sua competenza lo schema III, ai sensi dell'art.3, comma 1 del TQRIF, eccettuate le seguenti: *Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina*, per le quali ha invece individuato lo schema I;

RICHIAMATI

- la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 147/13:

- comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti".
 - comma 654 che stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
 - comma 668 che riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTA la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: «A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.» ed il comma 5-sexiesdecies che prevede che: «Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.»

CONSIDERATO che

- questo ETC deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) di ARERA, alla validazione del PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario coincidente con il **Comune di Buti** per consentire al consiglio comunale di assumere la deliberazione conseguente entro i termini di legge sopra evidenziati;
- sul suddetto Comune i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, sono i seguenti:

GESTORE 1 ¹	GESTORE 2
RetiAmbiente S.p.A.	Comune di Buti

¹ RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) GEOFOR S.p.A.

VISTA la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.**, a mezzo p.e.c.:

- il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

VISTA altresì la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal **Comune**, a mezzo p.e.c.:

- il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- l'indicazione delle entrate da sottrarre dal totale dei costi del PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

TENUTO CONTO che le componenti di natura previsione di cui all'art. 9 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF hanno la seguente valorizzazione:

ANNO		CO_{EXP116} (ART. 9.1 MTR-2)	CQ_{EXP} (ART. 9.2 MTR-2)	COI_{EXP} (ART. 9.3 MTR-2)	TOTALE COMPONENTI COSTO PREVISIONALI
2022	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €

CONSIDERATO che per l'Ambito tariffario in esame questo ETC ha determinato le grandezze (coefficienti/parametri) di propria competenza nei valori seguenti:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO	2022	2023	2024	2025
$\gamma_{1,a}$	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
$\gamma_{2,a}$	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
b	0.45	0.45	0.45	0.45
ω	0.1	0.1	0.1	0.1
X	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %
QL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
PG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
C116	0 %	0 %	0 %	0 %

TENUTO CONTO del seguente valore delle entrate tariffarie 2022-2025 calcolato ai sensi del MTR-2 prima e dopo le detrazioni eventuali ex art. 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF che il Gestore ed il Comune, verificato il permanere dell'equilibrio economico-finanziario, hanno inteso operare:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_A PRIMA DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL' ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	1.402.711 €	1.488.698 €	1.533.082 €	1.584.361 €
DETRAZIONI (DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF)	17.197 €	26.143 €	38.390 €	38.495 €
ΣT_A DOPO LE DETRAZIONI DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	1.385.514 €	1.462.555 €	1.494.692 €	1.545.866 €

CONSIDERATO che per l'ambito tariffario in esame il valore del limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie assume per ciascun anno del quadriennio il seguente valore:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	LIM. VARIAZIONE 2022 su 2021	LIM. VARIAZIONE 2023 su 2022	LIM. VARIAZIONE 2024 su 2023	LIM. VARIAZIONE 2025 su 2024
ρ	1,59 %	1,59 %	1,59 %	1,59 %

PRESO ATTO che, in relazione al limite di crescita ammissibile, sopra evidenziato, le entrate tariffarie per il **Comune di Buti** possono assumere il seguente valore massimo con associato il seguente Delta ($\Sigma T a - \Sigma T \max$) :

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_{\max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	1.190.790 €	1.209.723 €	1.228.958 €	1.248.499 €
Delta ($\Sigma T a - \Sigma T \max$)	194.724 €	252.832 €	265.734 €	297.367 €

TENUTO CONTO che questo ETC, in relazione alle eccedenze di cui alla tabella precedente, ritiene di non fare istanza di superamento del limite ma, ai sensi del comma 4.5 del MTR-2, di procedere alla rimodulazione fra le diverse annualità del PEF ed al loro parziale recupero (solo parte riferita al Gestore) in misura pari a quanto di seguito indicato, avendo verificato con il Comune il permanere dell'equilibrio economico finanziario:

RECUPERO DELTA ($\sum TA - \sum TMAX$)			
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
GESTORE	97.303 €	155.218 €	198.869 €
COMUNE	0 €	0 €	0 €
TOTALE	97.303 €	155.218 €	198.869 €

TENUTO CONTO infine delle seguenti ulteriori detrazioni ex comma 1.4 della determinazione N. 2/DRIF/2021 in ragione delle entrate comunicate dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	2.737 €	2.697 €	2.697 €	2.697 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	2.737 €	2.697 €	2.697 €	2.697 €

DATO CONTO che

- si è proceduto alla verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF 2022 -2025 rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- nell'ottica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, non è stata apportata alcuna integrazione e modifica ai dati, alle informazioni e agli atti trasmessi dal gestore medesimo;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo all'ambito tariffario relativo al **Comune di Buti**, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della determinazione N.2/DRIF/2021 e posto in **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per l'ambito tariffario in esame questo ETC ha provveduto alla predisposizione della relazione di accompagnamento secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 2 della determinazione n.2/DRIF/2021 per quanto riguarda la trasmissione ad ARERA degli atti, dei dati e della documentazione di competenza di questo ETC ai fini dell'approvazione definitiva del PEF 2022-2025 e le specifiche istruzioni operative per il loro caricamento sul sito di ARERA stessa;

DETERMINA

- 1) Di validare i dati forniti dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** e dal **Comune di Buti**, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo tariffario (MTR-2) di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 363/2021/R/RIF e dei successivi atti: deliberazioni 459/2021/R/RIF e determinazione N.2/DRIF/2021;
- 2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune e della verifica del rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- 3) Di dare atto che i parametri ed i coefficienti di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nei seguenti valori:

COEFFICIENTI	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
$\gamma_{2,a}$	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
b	0.45	0.45	0.45	0.45
ω	0.1	0.1	0.1	0.1
X	0,11%	0,11 %	0,11 %	0,11 %
QL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
PG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
C116	0 %	0 %	0 %	0 %

- 4) Di dare atto che sulla base di quanto riportato nella tabella precedente il parametro per la determinazione del limite di crescita (ρ) per l'ambito tariffario in esame assume i seguenti valori:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	2022 su 2021	2023 su 2022	2024 su 2023	2025 su 2024
ρ	1,59 %	1,59 %	1,59 %	1,59 %

- 5) Di approvare il PEF 2022-2025 relativo all'ambito tariffario relativo al **Comune di Buti**, redatto secondo l'Allegato 1 della determinazione n.2/DRIF/2021, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che, per ciascuna annualità del quadriennio 2022 – 2025, le entrate tariffarie di riferimento finali, intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, assumono i seguenti valori:

$\Sigma T \text{ MAX}$ (ENTRATE TARIFFARIE MASSIME APPLICABILI NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CRESCITA) $T_A = T_{VA} + T_{FA} \text{ DOPO DISTRIBUZIONE DELTA } (\Sigma T_A - \Sigma T_{MAX})$				
ANNO	2022	2023	2024	2025
GESTORE	924.417 €	965.671 €	994.264 €	1.052.338 €
COMUNE	266.373 €	244.052 €	234.694 €	196.160 €
TOTALE	1.190.790 €	1.209.723 €	1.228.958 €	1.248.499 €

- 6) Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta Deliberazione 363/2021, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i **prezzi massimi** del servizio in corrispondenza di ciascun anno del quadriennio;
- 7) Di dare atto che le entrate tariffarie di riferimento finali mostrano le seguenti variazioni percentuali rispetto alle entrate tariffarie dell'anno precedente, restando comunque entro il limite di crescita ammissibile:

VARIAZIONE EFFETTIVA ENTRATE TARIFFARIE	VARIAZIONE 2022 su 2021	VARIAZIONE 2023 su 2022	VARIAZIONE 2024 su 2023	VARIAZIONE 2025 su 2024
	1,59 %	1,59 %	1,59 %	1,59 %

- 8) Di dare atto che dalle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono state detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 2/DRIF/2021, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	2.737 €	2.697 €	2.697 €	2.697 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	2.737 €	2.697 €	2.697 €	2.697 €
ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N.2/DRIF/2021	1.188.053 €	1.207.026 €	1.226.261 €	1.245.802 €

- 9) di approvare la Relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 10) di trasmettere il presente atto al **Comune di Buti** per le deliberazioni conseguenti;
- 11) di trasmettere ad ARERA il presente atto, il PEF 2022-2025 e l'ulteriore documentazione richiesta, tramite l'apposita procedura *extranet* di Raccolta dati resa disponibile da ARERA stessa;
- 12) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

● PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025			
	Ambito tariffario: ATO Toscana Costa			Ambito tariffario: ATO Toscana Costa			Ambito tariffario: ATO Toscana Costa			Ambito tariffario: ATO Toscana Costa			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	63.712	-	63.712	62.513	-	62.513	62.513	-	62.513	62.513	-	62.513	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	122.631	-	122.631	79.294	-	79.294	71.364	-	71.364	71.364	-	71.364	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	335.560	-	335.560	265.306	-	265.306	265.306	-	265.306	265.306	-	265.306	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	382.423	-	382.423	516.772	-	516.772	516.772	-	516.772	516.772	-	516.772	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	14.942	-	14.942	30.667	-	30.667	30.667	-	30.667	30.667	-	30.667	
Fattore di Sharing b	0	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	6.724	-	6.724	13.800	-	13.800	13.800	-	13.800	13.800	-	13.800	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	62.800	-	62.800	62.737	-	62.737	62.737	-	62.737	62.737	-	62.737	
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	31.086	-	31.086	31.055	-	31.055	31.055	-	31.055	31.055	-	31.055	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	-	6.513	61.087	54.574	-	22.938	38.960	16.023	-	22.824	-	1.147	23.970
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		84.312	84.312		77.179	77.179		77.179	77.179		77.179	77.179	
Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				97.303	-	97.303	-	-	-	198.869	-	198.869	
ΣI_{Va} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	860.002	145.399	1.005.402	953.395	116.139	1.069.534	848.276	76.032	924.308	1.069.969	77.179	1.147.148	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	37.449	-	37.449	38.196	-	38.196	38.196	-	38.196	38.196	-	38.196	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	402	46.125	46.527	402	55.866	56.268	402	55.866	56.268	402	55.866	56.268	
Costi generali di gestione CGG	44.548	13.679	58.226	40.383	7.032	47.414	40.383	7.032	47.414	40.383	7.032	47.414	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri costi CO_{Al}	2.946	4.371	7.317	3.047	4.366	7.413	3.047	4.366	7.413	3.047	4.366	7.413	
Costi comuni CC	47.896	64.174	112.070	43.832	67.264	111.095	43.832	67.264	111.095	43.832	67.264	111.095	
Ammortamenti Amm	25.658	-	25.658	34.244	-	34.244	54.046	-	54.046	55.774	-	55.774	
Accantonamenti Acc	-	137.054	137.054	-	127.954	127.954	-	127.954	127.954	-	127.954	127.954	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per crediti	-	137.054	137.054	-	127.954	127.954	-	127.954	127.954	-	127.954	127.954	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remunerazione del capitale investito netto R	18.256	-	18.256	23.146	-	23.146	39.420	-	39.420	40.423	-	40.423	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	7.854	-	7.854	7.575	-	7.575	7.575	-	7.575	7.575	-	7.575	
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	3.087	-	3.087	2.553	-	2.553	2.553	-	2.553	2.553	-	2.553	
Costi d'uso del capitale CK	54.855	137.054	191.909	67.520	127.954	195.474	103.595	127.954	231.549	106.326	127.954	234.280	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	21.518	15.163	36.681	17.947	15.163	33.110	4.016	15.163	19.179	-	-	-	
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		2.003	2.003		15.146	15.146		15.146	15.146		15.146	15.146	
Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	155.218	-	155.218	-	-	-	
ΣI_{Fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	161.718	218.394	380.112	167.494	225.527	393.021	344.857	225.527	570.384	188.354	210.364	398.718	
ΣI_{Ta} = ΣI_{Va} + ΣI_{Fa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.021.721	380.991	1.402.711	1.120.889	367.809	1.488.698	1.205.380	327.702	1.533.082	1.270.675	313.686	1.584.361	
ΣI_{Ta} = ΣI_{Va} + ΣI_{Fa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.021.721	363.793	1.385.514	1.120.889	341.666	1.462.555	1.193.133	301.559	1.494.692	1.258.323	287.543	1.545.866	

Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			73%			73%			73%			73%
q_{o2} ton			2.669,47			2.669,47			2.669,47			2.669,47
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			43,71			43,91			44,61			45,32
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,03			31,03			31,03			31,03
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,12			-0,12			-0,12			-0,12
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,05			-0,05			-0,05			-0,05
Totale γ			-0,17			-0,17			-0,17			-0,17
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,83			0,83			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita												
ρ_i			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,59%			1,59%			1,59%			1,59%
$(1+\rho)$			1,0159			1,0159			1,0159			1,0159
ΣT_o			1.385.514			1.462.555			1.494.692			1.545.866
ΣTV_{o-1}			845.980			810.678			971.920			658.574
ΣTF_{o-1}			326.173			380.112			237.803			570.384
ΣT_{o-1}			1.172.153			1.190.790			1.209.723			1.228.958
$\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}$			1,1820			1,2282			1,2356			1,2579
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.190.790			1.209.723			1.228.958			1.248.499
delta ($\Sigma T_o - \Sigma T_{max}$)			194.724			252.832			265.734			297.367
Tva dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	762.699	47.979	810.678	953.395	18.525	971.920	649.407	9.167	658.574	863.984	14.204	849.781
Ifa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	161.718	218.394	380.112	12.276	225.527	237.803	344.857	225.527	570.384	188.354	210.364	398.718
Ta=Tva+Ifa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	924.417	266.373	1.190.790	965.671	244.052	1.209.723	994.264	234.694	1.228.958	1.052.338	196.160	1.248.499
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.080			1.946			1.946			1.946
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			657			751			751			751
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			808.598			969.974			656.628			847.835
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			379.455			237.052			569.633			397.967
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.188.053			1.207.026			1.226.261			1.245.802
Attività esterne Ciclo integrato RU	3.001	-	3.001	3.014	-	3.014	3.014	-	3.014	3.014	-	3.014

Relazione di accompagnamento

(Allegato 2 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021)

AMBITO TARIFFARIO: Comune di Buti

Sommario

1. PREMESSA	18
1.1 COMUNE RICOMPRESO NELL'AMBITO TARIFFARIO	18
1.2 SOGGETTI GESTORI PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO	18
1.3 IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO INTEGRATO DELL'ATO TOSCANA COSTA	18
1.4 DOCUMENTAZIONE PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO	19
1.5 ALTRI ELEMENTI DA SEGNALARE	19
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI	19
3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO	19
4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE	19
5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE	20
5.1 LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	20
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	21
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	22
5.1.3 Coefficiente C116	23
5.2 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ASSOCIATI A SPECIFICHE FINALITÀ	24
5.2.1 Componente previsionale CO116	24
5.2.2 Componente previsionale CQ	24
5.2.3 Componente previsionale COI	24
5.3 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	25
5.4 VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING	25
5.4.1 Determinazione del fattore b	26
5.4.2 Determinazione del fattore ω	27
5.5 CONGUAGLI	28
5.6 VALUTAZIONI IN ORDINE ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	28
5.7 RINUNCIA AL RICONOSCIMENTO DI ALCUNE COMPONENTI DI COSTO	29
5.8 RIMODULAZIONE DEI CONGUAGLI	30
5.9 RIMODULAZIONE DEL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE CHE ECCEDE IL LIMITE ALLA VARIAZIONE ANNUALE	30
5.10 EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	30
5.11 ULTERIORI DETRAZIONI	31

1. PREMESSA

Questo ETC svolge le proprie funzioni di ente di governo sull'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, che abbraccia le 4 province toscane, di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, e comprende 100 Comuni².

Con delibera della sua Assemblea n. 12 del 13/11/2020 questo EGATO ha perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico del servizio r.u., affidando tale ruolo alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A. per il periodo 2021- 2035. RetiAmbiente S.p.A. è la società capogruppo e garantisce il servizio utilizzando le proprie società operative locali, al cui capitale partecipa al 100%.

Come previsto nell'atto di affidamento e disciplinato nel contratto di servizio, l'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è differito a dopo il 31/12/2022 sui i Comuni di Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina, nei quali nel frattempo continua ad operare il Gestore in essere al 31/12/2020.

Non essendo al momento prevista una medesima tariffa su tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Toscana Costa, ognuno di essi rappresenta un autonomo ambito tariffario.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario di cui alla presente relazione di accompagnamento coincide con il territorio del Comune di Buti.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), operano nell'ambito tariffario in argomento i seguenti Gestori:

GESTORE 1 ³	GESTORE 2
RETIAMBIENTE S.P.A.	COMUNE DI BUTI

1.3 Impianti di chiusura del ciclo integrato dell'ATO Toscana Costa

Si riportano nelle seguenti tabelle gli impianti di chiusura del ciclo localizzati nell'Ambito territoriale.

IMPIANTI INTEGRATI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
AAMPS S.P.A.	INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA	LIVORNO (LI)
CERMEC S.P.A. ⁴	COMPOSTAGGIO	MASSA (MS)
ESA S.P.A.	COMPOSTAGGIO	PORTO AZZURRO (LI)
GEOFOR S.P.A.	DIGESTIONE ANAEROBICA/COMPOSTAGGIO	PONTEDERA (PI)

² Sono esclusi i Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, pur appartenenti alla Provincia di Livorno, in quanto di competenza dell'EGATO Toscana Sud.

³ RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) GEOFOR.

⁴ Integrato a partire dal 2023

IMPIANTI MINIMI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
BELVEDERE S.P.A.	DISCARICA	PECCIOLI (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	DISCARICA	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

IMPIANTI AGGIUNTIVI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
ECOFOR SERVICE S.P.A.	DISCARICA	PONTERA (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SEA RISORSE S.P.A.	COMPOSTAGGIO-VERDE	VIAREGGIO (LU)
TOSCANA ECOVERDE S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	POMARANCO (PI)
TOSCANA ECOVERDE S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)
GUAN S.N.C.	COMPOSTAGGIO-VERDE	CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Ai fini della validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 del presente ambito tariffario, è pervenuta a questo ETC, da parte del Gestore e del Comune, la seguente documentazione:

- il **PEF 2022-2025** predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della determina 2/DRIF/2021;
- la **relazione di accompagnamento**, per la parte di loro competenza (capitoli 2 e 3), redatta secondo lo schema tipo di cui allegato 2 della determina 2/DRIF/2021;
- La **dichiarazione di veridicità** redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 (allegato 4 per il Comune) della determina 2/DRIF/2021, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- L'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

1.5 Altri elementi da segnalare

Per l'ambito tariffario in esame non ci sono ulteriori elementi da segnalare.

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE

Ai sensi dell'art 28, comma 1 dell'Allegato A della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'attività di validazione spettante a questo ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Per procedere nella suddetta attività di validazione, questo ETC ha utilizzato uno specifico file Excel predisposto con il supporto di ANEA popolandolo con i valori desunti dalle fonti contabili obbligatorie fornite dal Gestore e dal Comune.

Riguardo alle suddette fonti contabili questo ETC ha verificato:

- la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- la coerenza, completezza e congruità dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- il rispetto del MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;

5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Questo ETC dà preliminarmente evidenza che, per ciascun anno del quadriennio (2022 -2025) il totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita assume per l'ambito tariffario in esame i seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_{MAX} (ENTRATE TARIFFARIE MASSIME APPLICABILI NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CRESCITA)	1.190.790 €	1.209.723 €	1.228.958 €	1.248.499 €

Riguardo al limite alla crescita, la delibera 363/2021/R/RIF, prevede che in ciascun anno $a = \{2022,2023,2024,2025\}$ il totale delle entrate tariffarie debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, calcolato con la seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, valorizzato a 1,7%⁵ in ciascun anno $a = \{2022,2023,2024,2025\}$;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

⁵ Così come da deliberazione 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, al primo comma dell'art. 1, fatta salva la possibilità di ulteriori aggiornamenti;

Inoltre, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente **C116_a**. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula sopra riportata.

Per l'ambito tariffario in esame, il limite alla crescita, in relazione ai parametri/coefficienti determinati da questo ETC che concorrono alla sua quantificazione - per il cui calcolo si rimanda ai successivi paragrafi - assume per ogni anno (a) del quadriennio il valore riportato nella tabella seguente:

LIMITE DI CRESCITA	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<i>rpi</i>	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
<i>X</i>	0,11%	0,11 %	0,11 %	0,11 %
<i>QL</i>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<i>PG</i>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<i>C116</i>	0 %	0 %	0 %	0 %
ρ	1,59 %	1,59 %	1,59 %	1,59 %

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, il coefficiente di recupero della produttività deve essere quantificato nel rispetto delle condizioni riportate nella seguente tabella:

		$CU_{EFF,A-2} > BENCHMARK$	$CU_{EFF,A-2} \leq BENCHMARK$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a$) \leq 0.5	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5 \%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3 \%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a$) \geq 0.5	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3 \%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1 \%$

Dove:

- **CU_{eff,a-2}** rappresenta il costo unitario effettivo che, come alla lettera a) dell'articolo sopra citato, viene calcolato, in sede di prima determinazione tariffaria, con la seguente formula:

$$CU_{eff_{2020}} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

Con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020.

- Il **Benchmark** di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13, in quanto tale ambito tariffario si riferisce a un singolo Comune di una Regione a Statuto Ordinario.
- γ_a sono i livelli di qualità ambientale delle prestazioni, espressi dalla somma delle seguenti componenti:
 - $\gamma_{1,a}$: risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata;

- $\gamma_{2,a}$: risultati raggiunti dalla gestione in termini di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Tenuto conto che per l'Ambito tariffario in esame:

- Per quanto riguarda il confronto tra costo unitario effettivo e benchmark sulla base dei valori riportati nella successiva tabella risulta quanto segue:

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ENTRATE TARIFFARIE	1.166.936 €	1.172.153 €	1.190.790 €	1.209.723 €
QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI (TON)	2.669,47	2.669,47	2.669,47	2.669,47
CU_{EFF} CENT€/KG	43,71 €	43,91 €	44,61 €	45,32 €
BENCHMARK DI RIFERIMENTO CENT€/KG	31,03 €	31,03 €	31,03 €	31,03 €
DIFFERENZA (CU – BENCHMARK)	12,68 €	12,88 €	13,58 €	14,29 €

- Per quanto riguarda la misurazione della qualità ambientale delle prestazioni, effettuata sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ (per la cui determinazione si rimanda al paragrafo 5.4.2) emerge per ciascun anno del quadriennio quanto segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
$\gamma_{2,a}$	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
1+γ_a	0,83	0,83	0,83	0,83
LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	AVANZATO	AVANZATO	AVANZATO	AVANZATO

Considerati i valori sopra indicati, questo ETC, all'interno dell'intervallo di riferimento, fissa, per l'ambito tariffario in esame, il coefficiente di recupero di produttività secondo quanto riportato nella successiva tabella:

	CU _{EFF,A-2}	LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	INTERVALLO DI RIFERIMENTO	X _A
ANNO 2022	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %
ANNO 2023	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %
ANNO 2024	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %
ANNO 2025	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Come previsto dal comma 10.1 dell'allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, in ciascun anno del quadriennio (2022-2025), l'ETC promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti QL_a e PG_a , nei limiti fissati dal MTR-2. Il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,aexp}$ e $COI_{TF,aexp}$.

I coefficienti QL_a e PG_a sono determinati sulla base dei valori e delle condizioni indicate nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Per l'ambito tariffario in esame, i coefficienti QL_a e PG_a sono stati valorizzati da questo ETC come segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
QL_a	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

- Il coefficiente QL_a assume i valori sopra indicati in quanto **non sono** previsti miglioramenti dei livelli di qualità.

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
PG_a	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

- Il coefficiente PG_a assume i valori sopra indicati in quanto **non sono** previste variazioni nelle attività gestionali.

Sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti QL_a e PG_a , per ciascun anno del quadriennio si ricade nei seguenti quadranti di cui al comma 4.3 MTR-2:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Quadrante di riferimento tabella comma 4.3 MTR-2	SCHEMA I	SCHEMA I	SCHEMA I	SCHEMA I

5.1.3 Coefficiente C116

Il coefficiente C116 viene valorizzato dall'ETC sulla base delle valutazioni connesse alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 di cui al comma 4.4 del MTR-2, tenuto conto che per l'ambito tariffario in esame tale componente non è valorizzata, questo ETC ha quantificato il coefficiente C116 per ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025 nei seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$C116_a$	0 %	0 %	0 %	0 %

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Di seguito vengono riepilogate le componenti di costo di natura previsionale **CO116_a**, **CQ_a** e **COI_a** proposte da Gestore e Comune per l'ambito tariffario in esame:

Costi previsionali																				
Costi previsionali parte variabile	2022					2023					2024					2025				
	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl
CO _{exp,116,VA}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CQ _{exp,VA}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COI _{exp,VA}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Costi previsionali parte fissa	2022					2023					2024					2025				
	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl
CO _{exp,116,FA}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CQ _{exp,FA}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COI _{exp,FA}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2.1 Componente previsionale CO116

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della component **CO116**.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente **CQ**.

5.2.3 Componente previsionale COI

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente **COI**.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Dalle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** per l'ambito tariffario in esame risulta che:

- sono stati applicati e rispettati i valori delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili è stato rispettato.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

Per definire lo *sharing* relativo ai seguenti ricavi:

- **AR_a**: ricavi derivanti dalla somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
- **ARSC_a**: insieme dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;

questo ETC, ai sensi dell'MTR-2, ha provveduto, rispettivamente, a quantificare:

- il fattore **b_a**, nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] ed in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- il fattore **b_a (1+ω_a)** e, per farlo, deve valorizzare il parametro **ω_a** nell'intervallo [0.1,0.4] secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera della delibera 363/2021/R/RIF

Come già richiesto dal MTR-2 ai fini della quantificazione del parametro **ω_a**, questo ETC ha ritenuto di quantificare anche il parametro **b_a** in base alle valutazioni compiute sui coefficienti **γ_{1,a}** e **γ_{2,a}** in merito:

- **γ_{1,a}**: al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.

Tendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente.

- **γ_{2,a}**: rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.

Tendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Per le valutazioni di cui sopra questo ETC si è riferito:

- Per il **γ_{1,a}**: ai valori della raccolta differenziata certificati dalla società ARRR S.p.A. della Regione Toscana per l'anno 2020, ritenendo necessario, per esprimere una valutazione "soddisfacente" del coefficiente, che la percentuale RD raggiunta nell'ambito tariffario in esame per l'anno 2020 fosse almeno pari al 65%, ciò in linea con gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale (art. 205 D. Lgs 152/2006) e con la pianificazione della Regione Toscana che fissa al 2020 l'obiettivo del 70%;
- Per il **γ_{2,a}**: al livello di qualità della raccolta differenziata, considerandola tanto più elevata quanto minore è la percentuale, misurata per frazione merceologica, di frazioni estranee. Le frazioni prese in considerazione sono state le seguenti, che da sole rappresentano la quasi totalità della RD: 1) FORSU (escluso il verde per il quale difficilmente vi sono le informazioni in ordine alla frazione estranea); 2) Carta Selettiva; 3) Carta Congiunta; 4) Plastica e Lattine; 5) Vetro, plastica e Lattine (laddove vi sia

ancora il vpl); 6) Plastica; 7) Vetro; 8) Ingombranti. Per ciascuna frazione, come riportato nella tabella successiva, è stata fissata la percentuale di frazione estranea massima, come valore di ingresso al sistema incentivante/penalizzante, oltre il quale il giudizio è del tutto insoddisfacente (valore minimo del coefficiente pari a -0,3), tenendo tuttavia presente che il giudizio finale sul coefficiente viene effettuato come media ponderata dei valori di frazione estranea rilevati nelle singole frazioni prese in esame:

FRAZIONE MERCEOLOGICA	% FRAZIONE ESTRANEA MASSIMA	RIFERIMENTI
FORSU (F)	10%	VALUTAZIONI ATO RISPETTO ALLA QUALITÀ MEDIE IN INGRESSO AGLI IMPIANTI
CARTA SELETTIVA (CS)	4%	2° FASCIA - SELETTIVA COMIECO
CARTA CONGIUNTA (CC)	6%	2° FASCIA - CONGIUNTA COMIECO
PLASTICA E LATTINE (MML)	22%	PAR. 6.1.3 Co.RE.PLA.
VETRO, PLASTICA E LATTINE (VPL)	13%	
PLASTICA (P)	20%	PAR. 6.1.3 Co.RE.PLA.
VETRO (V)	4%	4° FASCIA Co.RE.VE.
INGOMBRANTI (ING)	75%	

Per l'ambito tariffario sono state espresse le seguenti valutazioni:

	VALUTAZIONE
$\gamma_{1,a}$	SODDISFACENTE
$\gamma_{2,a}$	SODDISFACENTE

Rispetto alle suddette valutazioni i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono i seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
$\gamma_{2,a}$	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

5.4.1 Determinazione del fattore b

Tenuto conto di quanto indicato al paragrafo precedente relativamente al fatto che questo ETC ha ritenuto di servirsi delle valutazioni dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, anche ai fini della determinazione del fattore b , secondo il seguente schema definito da questo ETC:

		VALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI RD ($\gamma_{1,a}$)	
		INSODDISFACENTE	SODDISFACENTE
VALUTAZIONI E RISPETTO ALLA PRESENZA DI FRAZIONE ESTRANEA ($\gamma_{2,a}$)	INSODDISFACENTE	SCHEMA I $0.55 < b_a \leq 0.6$	SCHEMA II $0.45 < b_a \leq 0.55$

	SODDISFACENTE	SCHEMA III $0.45 \leq b_a \leq 0.55$	SCHEMA IV $0.3 \leq b_a \leq 0.45$
--	---------------	---	---------------------------------------

Tenuto conto delle valutazioni compiute su tali coefficienti al precedente paragrafo 5.4;

questo ETC quantifica il fattore b , con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, come sotto riportato:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
b_a	0.45	0.45	0.45	0.45

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Tenuto conto: a) delle valutazioni compiute sui coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, come riportate al precedente paragrafo 5.4; b) di quanto previsto dalla seguente tabella, ai sensi del comma 3.2 del MTR-2:

	$-0,2 \leq \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

questo ETC quantifica il fattore ω , con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, come sotto riportato:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ω_a	0.1	0.1	0.1	0.1

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno (a) del secondo periodo regolatorio 2022-2025, le componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totT,a}$ riferite alle annualità pregresse, distinte tra parte variabile (art. 18 del MTR-2) e parte fissa (art. 19 del MTR-2), sono riportate nella tabella successiva:

CONGUAGLI - RC																				
	2022					2023					2024					2025				
	Reli Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reli Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reli Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reli Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl
Quota residua relativa a RCND _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota residua relativa alle componenti RC _{UV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	22.824	-	-	22.824	1.147	22.824	-	-	22.824	1.147	22.824	-	-	22.824	1.147	-	-	-	-	-
Scostamento CO _{esp,TV}	34.213	-	-	34.213	62.234	34.213	-	-	34.213	40.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{esp,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{esp,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{esp,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	17.902	-	-	17.902	-	34.327	-	-	34.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC_{totTV,a}	6.513	-	-	6.513	61.087	22.938	-	-	22.938	38.960	22.824	-	-	22.824	1.147	-	-	-	-	-

	2022					2023					2024					2025				
	Reli Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reli Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reli Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reli Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl
Quota residua relativa alle componenti RC _{UV}	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	4.016	-	-	4.016	15.163	4.016	-	-	4.016	15.163	4.016	-	-	4.016	15.163	-	-	-	-	-
Scostamento CO _{esp,T}	13.930	-	-	13.930	-	13.930	-	-	13.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{esp,T}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{esp,T}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{esp,T}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	3.572	-	-	3.572	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC_{totT,a}	21.518	-	-	21.518	15.163	17.947	-	-	17.947	15.163	4.016	-	-	4.016	15.163	-	-	-	-	-

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Questo ETC rispetto ai dati, alle informazioni, e agli atti trasmessi dagli operatori (Gestore e Comune) non osserva situazioni di squilibrio finanziario della gestione. Questo ETC non ha apportato alcuna modifica e integrazione ai dati forniti dagli operatori medesimi.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Dalla documentazione pervenuta da Gestore e Comune, risulta che la dimensione numerica delle loro rinunce alla copertura integrale dei propri costi è, ai sensi dell'articolo 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, per ogni anno del quadriennio 2022-2025 rappresentata dagli importi nel dettaglio riportati nella successiva tabella:

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERAb363/2021/R/RIF PER I COSTI VARIABILI																				
	2022					2023					2024					2025				
	Ref Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Ref Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Ref Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Ref Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl
CRT _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTS _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTR _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.929	-	-	-	-	7.929	-	-	-	-
CRD _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{exp,116,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{exp,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{exp,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b(AR _a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ω _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b(1+ω _a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR _{sc,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b(1+ω _a)AR _{sc,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota residua relativa a RCND _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota residua relativa alle componenti RCU _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scostamento CO _{exp,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scostamento CO _{exp,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{exp,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,116,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC _{tot,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/R/RIF - parte variabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.929	-	-	7.929	-	7.929	-	-	7.929	-

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERAb363/2021/R/RIF PER I COSTI FISSI																				
	2022					2023					2024					2025				
	Ref Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Ref Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Ref Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Ref Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl
CSL _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARC _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CGG _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDD _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{al,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amm _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acc _a	-	-	-	-	17.198	-	-	-	-	26.143	-	-	-	-	26.143	-	-	-	-	26.143
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	17.198	-	-	-	-	26.143	-	-	-	-	26.143	-	-	-	-	26.143
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.318	-	-	4.318	-	4.423	-	-	4.423	-
RUC _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CK _{prop,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CK _a	-	-	-	-	17.198	-	-	-	-	26.143	4.318	-	-	4.318	26.143	4.423	-	-	4.423	26.143
CO _{exp,116,TF,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{exp,TF,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{exp,TF,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota residua relativa alle componenti RCU _{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scostamento CO _{exp,TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scostamento CO _{exp,TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{exp,TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,116,TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC _{tot,TF,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/R/RIF - parte fissa	-	-	-	-	17.198	-	-	-	-	26.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Questo ETC non ha ritenuto di avvalersi della rimodulazione dei conguagli prevista al comma 17.2 del MTR-2.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Avendo registrato nell'ambito tariffario in esame eccedenze del totale delle entrate tariffarie rispetto al limite ammissibile della loro variazione annuale, questo ETC, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e del perseguimento degli specifici obiettivi programmati, ritiene necessario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.5 del MTR-2, procedere al recupero delle sole eccedenze del Gestore, secondo quanto riportato nella tabella successiva, avendo comunque verificato con il Comune la permanenza dell'equilibrio economico finanziario della sua gestione:

● **Rimodulazione delle entrate tariffarie con distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) o istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2**

2022					2023					2024					2025				
SUPERAMENTO DEL LIMITE?					SUPERAMENTO DEL LIMITE?					SUPERAMENTO DEL LIMITE?					SUPERAMENTO DEL LIMITE?				
SI					SI					SI					SI				
NO					NO					NO					NO				
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2					Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2					Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2					Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2				
delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)					delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)					delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)					delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)				
194.724					252.832					265.734					297.367				
delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) - PARTE VARIABILE					delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) - PARTE VARIABILE					delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) - PARTE VARIABILE					delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) - PARTE VARIABILE				
194.724					97.614					245.734					297.367				
delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) - PARTE FISSA					delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) - PARTE FISSA					delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) - PARTE FISSA					delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) - PARTE FISSA				
-					155.218					-					-				

2022					2023					2024					2025				
Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABILE	97.303		97.303	97.420				-	97.614	198.869			198.869	66.865	205.984			205.984	91.383
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA	-		-	-	155.218			155.218	-	-			-	-	-			-	-
Distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE	97.303		97.303	97.420	155.218			155.218	97.614	198.869			198.869	66.865	205.984			205.984	91.383
COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE					COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE					COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE					COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE				
-					-					-					-				

● **Recupero negli anni successivi delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) c. 4.5 MTR-2**

2022					2023					2024					2025				
Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Bufl
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE					97.303			97.303	-	-			-	-	198.869			198.869	-
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA					-			-	-	155.218			155.218	-	-			-	-
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE					97.303			97.303	-	155.218			155.218	-	198.869			198.869	-

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non emerge la necessità di proporre alcuna istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

5.11 Ulteriori detrazioni

Dalla documentazione ricevuta dal Comune emergono le seguenti ulteriori detrazioni collegate alle voci di entrata di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021:

DETRAZIONI EX COMMA 1.4 DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE VARIABILE	2.080 €	1.946 €	1.946 €	1.946 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE- PARTE VARIABILE	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE- PARTE VARIABILE	0 €	0 €	0 €	0 €
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE VARIABILE	2.080 €	1.946 €	1.946 €	1.946 €
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE FISSA	657 €	751 €	751 €	751 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE - PARTE FISSA	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE - PARTE FISSA	0 €	0 €	0 €	0 €
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE FISSA	657 €	751 €	751 €	751 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	2.737 €	2.697 €	2.697 €	2.697 €

Riguardo al contributo MIUR, si specifica che, come comunicato dal Comune, il dato si riferisce a quello dell'anno 2020 per le tariffe 2022 e a quello dell'anno 2021 per le tariffe 2023, 2024 e 2025.

DETERMINA
nr. 43-DG del 11.05.2022

Oggetto: validazione PEF 2022-2025 del **Comune di Buti** in applicazione del MTR-2 ARERA.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.147 *bis* del d.lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il **parere di regolarità tecnica**.

Livorno, 11.05.2022

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione a decorrere dal **11.05.2022** viene posta in pubblicazione sul sito web www.atoscanacosta.it – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.
